INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Generale

Roma, 21-12-2012

Messaggio n. 21164

OGGETTO:

Ammortizzatori sociali in deroga. Indirizzi ministeriali per la decretazione relativa agli anni 2012 e 2013. Istruzioni operative.

Con la legge 28 giugno 2012 n. 92 sono state introdotte importanti novità e significative modifiche al regime degli ammortizzatori sociali.

In particolare, per le prestazioni in deroga, a fronte della progressiva affermazione di nuove forme di tutela, è previsto un meccanismo di uscita graduale, attraverso finanziamenti annuali via via decrescenti, secondo uno schema già previsto dal legislatore nell'art.2, comma 65 della citata legge 92 del 28 giugno 2012.

In data 20 dicembre 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nota contenente indirizzi operativi a tutti gli Assessori del lavoro regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la quale fornisce indicazioni in merito alla gestione delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 e alla gestione dei decreti di autorizzazione relativi all'anno 2012, anche in considerazione dell'imminente sottoscrizione degli accordi relativi all'intesa del 22 novembre 2012 in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province

In considerazione di quanto sopra rappresentato, le strutture territoriali dell'INPS dovranno attenersi puntualmente ai seguenti indirizzi interpretativi:

1. I pagamenti di mobilità in deroga e le autorizzazioni di concessione di cig in deroga per il 2012 potranno essere emessi solo per prestazioni relative a provvedimenti di concessioni regionali pervenuti all'Istituto entro il 31 dicembre 2012 tramite SIP o, in caso di trasmissione attraverso gli altri sistemi, con data di protocollazione entro il 31 dicembre 2012, e afferenti comunque a periodi di competenza 2012. A tale proposito, anche in relazione all'urgenza degli adempimenti ed in prossimità delle chiusure di fine anno, le sedi potranno accettare inserimenti sul sistema SIP dei provvedimenti di concessione regionale anche successivi al 31 dicembre 2012, purché preceduti da invio della decretazione con protocollazione INPS entro la data del 31 dicembre 2012.
2. Tutti i provvedimenti di concessione di cig in deroga e mobilità in deroga, relativi ai mesi di competenza 2013, dovranno essere posti a carico delle risorse finanziarie previste per l'anno 2013 che saranno attribuite alle Regioni e Province autonome con un unico decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 2, comma 65, della legge n. 92/2012, come da indirizzo ministeriale, decreto che sarà comunque preceduto dai consueti accordi di ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie. Sarà cura della Direzione generale inviare tempestivamente un messaggio a tutte le Sedi, con le relative istruzioni, appena il sopracitato decreto verrà emanato.
3. Tutte le autorizzazioni di anticipazione della cig in deroga a pagamento diretto dovranno necessariamente riguardare solo le mensilità di competenza 2012, non potendo, al momento, le sedi autorizzare richieste di anticipazione per mensilità di competenza 2013. Infatti, la fattispecie normativa dell'anticipazione della cig in deroga a pagamento diretto, prevista originariamente in via sperimentale per il periodo 2009/2010, è stata prorogata, da ultimo, dall'art. 33, comma 22, delle legge 12 novembre 2011, n. 183, solo fino al 31 dicembre 2012.
4. In relazione a quanto specificato nel punto precedente, sarà, quindi, possibile procedere all'erogazione delle prestazioni in deroga in riferimento a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o, in caso di aziende plurilocalizzate, ministeriale.
5. Nel caso in cui pervengano, dopo il 31 dicembre 2012, decreti di concessione di cig in deroga a pagamento diretto relativi a mensilità del 2012 già anticipate dall'Istituto – ai sensi dell'art. 7 ter, comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 – in virtù della relativa richiesta di anticipazione pervenuta entro il 31 dicembre 2012, i provvedimenti concessori relativi a spese già conteggiate nelle schede di rendicontazione devono ritenersi, ai fini di quanto sopra specificato, comunque pervenuti nei termini stabiliti.

Come segnalato da alcune Sedi Regionali, sono pervenuti all'Istituto, anche di recente, decreti di concessione di Mobilità riferiti a periodi precedenti al 1° gennaio 2012. Su concorde avviso ministeriale detti periodi non possono essere posti in pagamento e deve essere data contestuale comunicazione alla Regione di non conformità e della necessità che la predetta decretazione attenga esclusivamente a periodi di competenza 2012.

Si invitano le Direzioni regionali al puntuale coordinamento delle strutture territoriali nella corretta applicazione dei sopramenzionati indirizzi. A tale proposito, si sottolinea la necessità di provvedere alla sistemazione delle autorizzazioni cig imputate ai codici provvisori "04" e "05".

L'Istituto provvederà nei mesi di luglio-settembre 2013 a verificare l'ammontare della spesa di competenza 2012, al fine di rappresentare al Ministero la presenza di eventuali residui complessivi.

Sarà inoltre cura della Direzione generale la revisione delle schede di monitoraggio secondo i suddetti orientamenti.

Il Direttore Generale
Nori